



DIRETTIVA SOVRALLUVIONAMENTI

comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991

Approvata con Delibera n. 80 del 16 marzo 2022 della Conferenza Operativa

PREMESSA

La presente Direttiva affronta le disposizioni in materia di rimozione di sedimenti da sovralluvionamento attraverso un'impostazione tecnico amministrativa, che considera sia gli aspetti di sicurezza idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di gestione di Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), che di salvaguardia indicati nei Piani di Gestione e di Tutela delle Acque, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La Direttiva individua le disposizioni e le modalità, per la predisposizione degli interventi, ai sensi della PARTE III delle Norme d'Attuazione del P.A.I. e delle Norme tecniche del P.G.R.A., per la rimozione dei sedimenti da sovralluvionamento presenti nel reticolo idrografico al fine di prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico, contemplando il rispetto dell'ambiente fluviale, dei processi di dinamica dei sedimenti, della funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua, anche ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Oggi, più che mai, deve essere considerata questione fondamentale nella gestione del territorio la riuscita di un progetto di sistemazione idraulica per la mitigazione dei rischi di esondazione, che tanti corsi d'acqua presentano nell'attraversare territori molto antropizzati.

La costrizione, sempre più esasperata, per esigenze di espansione edilizia, dei corsi d'acqua è infatti una delle principali cause di una considerevole quota di danni alluvionali sul territorio regionale.

La presente Direttiva affronta quindi attività straordinarie (*una tantum*) che aiutano a garantire la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche su essi presenti.

Le sistemazioni idrauliche, specie quelle di tipo rigido, se da un lato, garantiscono lo smaltimento della piena, dall'altro riducono in modo considerevole la capacità di trasporto solido, favorendo così il deposito del sedimento, soprattutto in regimi ordinari di portata ipotizzati dalle regimentazioni idrauliche.

Ciò ha come conseguenza che, spesso, le sezioni idrauliche sono soggette per lunghi tratti a sovralluvionamento, inficiando quei benefici sulla capacità di smaltimento delle portate ordinarie.

Proprio per gli effetti diretti sui profili della corrente idrica strettamente connessi alla pericolosità e conseguentemente al rischio idraulico, ma anche sui processi di trasporto solido, la Direttiva prevede, la gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua secondo i principi del processo fisico del trasporto solido e del suo bilancio nell'equilibrio complessivo del tratto omogeneo di asta fluviale..

Rilevata la necessità di intervenire negli alvei dei corsi d'acqua dell'isola caratterizzati dai fenomeni di sovralluvionamento, che generano anche situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessaria l'emanazione di questa Direttiva.

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:

ART. 1

DEFINIZIONI

I corsi d'acqua ai fini della presente Direttiva sono quelli naturali compresi nel reticolo idrografico della Sicilia e quelli artificiali del bacino unico regionale afferenti al demanio idrico fluviale.

I corsi d'acqua naturali sono quelli il cui corso non è stato deviato per opera dell'uomo e sono a loro volta suddivisi in **naturali "non regimati"**, se lungo il loro corso non sono presenti opere idrauliche e **naturali "regimati"**, cioè quelli in cui sono presenti opere trasversali e longitudinali di protezione o difesa o di ri-inalveamento.

Tra questi, rientrano, i tratti fluviali anche urbani tombati, totalmente o parzialmente, sia trasversalmente che longitudinalmente.

L'alveo oggetto di applicazione ai sensi della presente Direttiva, è quello definito nel R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della direttiva di questa Autorità emanata con DSG n 189/2020 "Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904", ed anche, ai fini della applicabilità della presente Direttiva, quello necessario a contenere nelle sue sezioni la portata significativa per i processi di dinamica del trasporto solido.

ART. 2

NORME DI RIFERIMENTO

La presente direttiva viene emanata, in attuazione al comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai sensi dell'Art. 5 comma1 lett. e), Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni vigente.

ART. 3

TITOLARITA'

La rimozione di depositi sovralluvionali presenti nei corsi d'acqua afferenti al demanio idrico fluviale, finalizzata alla rifunzionalizzazione degli stessi, è disposta, con apposito Decreto autorizzativo, dall'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia su richiesta dei Comuni, delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi dei Comuni e soggetti a titolarità pubblica.

L'esecuzione di interventi di rimozione del materiale sovralluvionato non deve in alcun modo aggravare, neppure per limitati periodi di tempo, **il pericolo di esondazione del corso d'acqua** e può essere svolta anche da un operatore economico qualificato individuato, dal titolare dell'autorizzazione, a seguito di apposita procedura coerente con le vigenti norme in materia di appalti.

ART.4

ISTANZA/STUDIO IDRAULICO

L'istanza di rimozione/prelievo, dev'essere corredata da un apposito studio idraulico semplificato, redatto per la tratta omogenea di alveo fluviale ed esteso alla tratta omogenea posta immediatamente a monte ed a valle della stessa, necessario per evitare un localizzato aumento del rischio di esondazione.

L'istanza deve prevedere la quantificazione del prelievo di materiali litoidi e, sempreché, l'entità di intervento non sia superiore a 2.000 mc, dovrà contenere anche uno stralcio georeferenziato del tratto fluviale in fase di sovralluvionamento, le pertinenti analisi conoscitive e di quantificazione

dei materiali litoidi da asportare nonché della relativa vegetazione in esso presenti, e i dati metrici, volumetrici e lineari del tratto di asta fluviale oggetto di intervento.

L'esecuzione degli interventi lungo il corso d'acqua deve **procedere generalmente da valle verso monte**, fatte salve situazioni specificamente motivate dal progettista incaricato.

Gli interventi di manutenzione comunque non devono incrementare **il rischio a valle né i fenomeni erosivi**, nei tratti a valle ed a monte delle opere e delle strutture presenti.

L'esecuzione degli interventi, fatte salve specifiche e motivate esigenze in deroga, deve essere rispettosa dei periodi di **riproduzione della fauna e dei periodi di tutela della balneazione**, fermo restando che qualunque interferenza dell'intervento con l'ambito demaniale marittimo deve comunque essere valutata con specifico progetto.

La rimozione dei sedimenti del corso d'acqua, inoltre, deve perseguire la riduzione del rischio idraulico attraverso interventi di asportazione del materiale solido definiti dall'analisi del bilancio dei sedimenti sul corso d'acqua.

Gli interventi e la loro programmazione temporale, devono tendere, per quanto possibile, ad instaurare condizioni di equilibrio del trasporto solido per garantire condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua, stabilità delle sponde, continuità del flusso solido tra ambito fluviale e litorale.

In particolare attraverso la rimozione dei sedimenti si deve ottenere:

- ☐ la sicurezza delle infrastrutture di trasporto viario e ferroviario a valle ed a monte dell'area oggetto della rimozione dei sedimenti;
- ☐ il mantenimento o il ripristino delle condizioni di officiosità dell'alveo e delle infrastrutture che lo attraversano;
- ☐ il controllo della stabilità dell'alveo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di difesa e salvaguardia idraulica;
- ☐ il mantenimento della funzionalità idraulica e della capacità di trasporto solido del corso d'acqua;
- ☐ la garanzia dei recapiti solidi ai litorali;
- ☐ la conservazione di condizioni di efficienza dell'alimentazione idrica delle lagune costiere;
- ☐ la conservazione o il ripristino di condizioni di efficienza della navigabilità dei tratti focivi o pre-focivi solcabili da imbarcazioni.

Gli interventi **nei tratti in sovralluvionamento** consistono in lavori di disalveo e rimozione del sedimento dai tratti di prelievo e successiva gestione anche di tipo produttivo e/o alienazione da parte del soggetto incaricato dell'intervento, previa caratterizzazione.

L'autorizzazione è comunque subordinata alla verifica che le estrazioni non incidano sulle condizioni di pericolosità idraulica o di rischio idraulico e geologico esistenti, secondo quanto contenuto nel PAI.

L'istanza deve pervenire secondo il format allegato alla presente Direttiva.

L'Autorità si riserva di richiedere approfondimenti qualora l'area oggetto d'intervento, per particolari peculiarità ambientali, geomorfologiche e idrauliche lo richieda.

ART.5

ESCLUSIONI

Restano esclusi dalla presente direttiva le estrazioni di materiale alluvionale che riducono le luci libere di opere d'arte quali ponti, viadotti, tombinature, etc. in quanto tale attività resta di esclusiva responsabilità ed obbligo dell'Ente proprietario della predetta infrastruttura ai sensi del comma 1 art. 12 del T.U. n. 523/1904.

Il relativo piano di rifunionalizzazione idraulica del tratto esteso alle sistemazioni idrauliche prossime, a fronte ed a valle, all'impronta dell'impalcato infrastrutturale, dovrà essere trasmesso all'Autorità di Bacino per i compiti istituzionali di monitoraggio, vigilanza e controllo.

ART.6 SANZIONI

Costituisce violazione al disposto di cui al comma 1 dell'art. 12 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, la mancata rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua ristretti delle opere d'arte di attraversamento, copertura, tombinatura e contenimento.

Tale violazione, è sanzionata da parte degli organi di polizia con ammende determinate a seguito di emanazione di apposito regolamento.

ART.7 SOGGETTI PROPRIETARI DI INFRASTRUTTURE

I soggetti istituzionali di cui all'art.2, proprietari di infrastrutture di attraversamento, copertura o regimentazione dell'alveo in centro urbano, individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del T.U. n. 523/1094 ed i soggetti pubblici e privati individuati ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 10 del T.U. n. 523/1904 sono autorizzati alla predisposizione di un progetto di rimozione dei depositi di sovralluvionamento dei corsi d'acqua.

Sono altresì autorizzati a stipulare l'atto per lo svolgimento dell'attività di rimozione, a seguito di apposita procedura coerente con le vigenti norme in materia di appalti per l'individuazione dell'operatore economico.

ART.8 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo da versare a questa Autorità di Bacino per ogni metro cubo di depositi alluvionali rimosso e alienato ammonta ad € 5,00 (*cinque*). Il soggetto incaricato all'attività resta obbligato all'esecuzione, a propria cura e spese, dell'effettuazione della caratterizzazione del materiale.

Il soggetto istituzionale autorizzato ad appaltare l'attività di rimozione dei depositi sovralluvionali, resta responsabile dell'attività posta in essere dall'operatore economico incaricato.

ART.9 AGGIORNAMENTI

Con successivi provvedimenti verranno forniti aggiornamenti e ulteriori elementi finalizzati all'ottimizzazione nel tempo della predetta attività di messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua sovralluvionato e, a riguardo le modalità di versamento del corrispettivo.

ART.10 PUBBLICITA'

La presente direttiva sarà approvata con Decreto del Segretario generale e successivamente pubblicata, per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Il Segretario Generale
SANTORO